

## **ALLEGATO A7**

### **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**Oggetto:** Procedura negoziata plurima per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione nell'ambito dell'intervento di "Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto"

## Sommario

<b>Sommario .....</b>	<b>2</b>
<b>CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art 1. Condizioni generali .....	4
Art 2. Disposizione contrattuale .....	4
Art 3. Definizioni .....	4
<b>CAPO 2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>6</b>
Art 4. Oggetto dell'appalto .....	6
Art 5. Ammontare dell'appalto .....	6
Art 6. Durata e termini del servizio .....	6
Art 7. Suddivisione in lotti e corrispettivi .....	6
<b>CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>9</b>
Art 8. Interpretazione del contratto e del capitolato .....	9
Art 9. Modalità di stipula del contratto e condizioni particolari contrattuali .....	9
Art 10. Oneri e responsabilità dell'Aggiudicatario .....	9
Art 11. Spese .....	10
<b>CAPO 4 DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>11</b>
Art 12. R.U.P. e D.E.C. ....	11
Art 13. Attività del R.U.P. ....	11
Art 14. Documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante .....	11
Art 15. Inadempienze e penali .....	11
Art 16. Prestazioni in aumento o in diminuzione .....	12
Art 17. Subappalto .....	13
Art 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	13
<b>CAPO 5 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO .....</b>	<b>14</b>
Art 19. Struttura operativa .....	14
Art 20. Sorveglianza e presenza in cantiere .....	15
Art 21. Prestazioni relative alla direzione dei lavori .....	15
Art 22. Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in esecuzione .....	27
<b>CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>29</b>
Art 23. Modalità di pagamento dei corrispettivi .....	29
Art 24. Tracciabilità dei flussi finanziari .....	29
Art 25. Anticipazione .....	29
<b>CAPO 7 CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>30</b>
Art 26. Garanzia definitiva .....	30

Art 27.	Responsabilità civile e polizza assicurativa .....	30
<b>CAPO 8</b>	<b>CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO, MANODOPERA, SICUREZZA .....</b>	<b>31</b>
Art 28.	Controversie .....	31
Art 29.	Risoluzione del contratto e recesso .....	31
Art 30.	Fallimento dell'Aggiudicatario, scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimenti .....	31
Art 31.	Clausola compromissoria .....	32
Art 32.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	32
Art 33.	Sicurezza del personale .....	32
<b>CAPO 9</b>	<b>NORME FINALI.....</b>	<b>33</b>
Art 34.	Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'appalto .....	33
Art 35.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....	33
Art 36.	Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa .....	33
Art 37.	Trattamento dei dati personali .....	34
Art 38.	Responsabilità verso terzi.....	34
Art 39.	Codice Etico.....	34
Art 40.	Rinvio.....	34
Art 41.	Comunicazioni .....	34
Art 42.	Varie .....	34

## **CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art 1. Condizioni generali**

1. Il presente Capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto, in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di direzione dei lavori di opere pubbliche, e in particolare:
  - Decreto Legislativo n. 50 dd. 18.04.2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, in seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 dd. 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante D.Lgs. 163/06 e s.m.i. pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni per le parti rimaste in vigore in via transitoria, in seguito denominato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
  - Linee Guida ANAC, Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che entreranno in vigore successivamente all'indizione della gara avente per oggetto il presente servizio;
  - Decreto Legislativo n. 81 dd. 09.04.2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 dd. 03.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni, in seguito denominato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - Codice Civile.
2. Dovranno essere altresì rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, EN, CEI, CIG, ecc.).

### **Art 2. Disposizione contrattuale**

1. Il presente Capitolato, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare di incarico anche se non materialmente allegato allo stesso.
2. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel presente Capitolato.

### **Art 3. Definizioni**

1. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente Capitolato si assumono le seguenti definizioni per gli acronimi riportati nel presente Capitolato:
  - a) R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 e all'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui all'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) R.L.: Responsabile dei Lavori di cui all'89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - d) D.L.: Direttore dei Lavori e/o Ufficio della Direzione dei Lavori;



*Procedura negoziata plurima per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione nell'ambito dell'intervento di "Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto"*

**AVVISO DI GARA**

**ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

---

- e) C.S.E.: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
  - f) P.S.C.: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal C.S.P. ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente Capitolato si assumono le seguenti definizioni:
- a) Aggiudicatario: Parte che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore della Stazione Appaltante il servizio oggetto del presente Capitolato verso un corrispettivo in denaro.
  - b) Capitolato: il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto a sensi del comma 15, art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) Progetto esecutivo: tale termine individua il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto";
  - d) Stazione Appaltante: Irisacqua S.r.l., ai sensi della lett. o), comma 1, art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **CAPO 2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art 4. Oggetto dell'appalto**

1. Irisacqua S.r.l., in esecuzione del Piano d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" di cui alla Convenzione – Contratto del 04.09.2006, intende affidare, relativamente ai lavori di "Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo di Grado – 1° lotto", i servizi professionali di ingegneria e architettura di direzione ed assistenza lavori, misura, contabilità, assistenza e liquidazione dei medesimi nonché quelli di coordinamento per la sicurezza in esecuzione. Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato, la struttura operativa e tutte le attività accessorie richieste dalla Stazione Appaltante nello svolgimento dell'incarico, sono dettagliatamente riportate al CAPO 5
2. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico.

### **Art 5. Ammontare dell'appalto**

1. L'importo del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori, posto a base d'asta, calcolato in base alle tariffe professionali ai sensi del D.M. 17.06.2016 e s.m.i., già comprensivo di spese e oneri accessori, ammonta a **€ 252.135,75 (euro duecentocinquantaduemilacentotrentacinque virgola settantacinque)** secondo lo schema di parcella professionale allegata al bando di gara (vedasi Allegato A8 – Determinazione del corrispettivo).
2. L'importo di cui al comma precedente è da intendersi oneri assistenziali, previdenziali e I.V.A. esclusi.

### **Art 6. Durata e termini del servizio**

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono vincolati alla durata dei lavori per i quali il cronoprogramma del progetto esecutivo prevede una durata complessiva pari a **930 (novecentotrenta)** giorni naturali e consecutivi.
2. All'interno di tale arco temporale sono previste due interruzioni stagionali nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre inclusi, oltre a brevi sospensioni in altri periodi dell'anno (festività natalizie, ecc.). La durata prevista dei lavori, al netto di tali sospensioni previste nel progetto esecutivo, ammonta pertanto a circa 560 giorni naturali e consecutivi. Per una descrizione più esaustiva sullo sviluppo e sulle tempistiche previste per i lavori da cui dipendono le prestazioni professionali in oggetto, si rimanda al progetto esecutivo.

### **Art 7. Suddivisione in lotti e corrispettivi**

1. Condizione particolare dell'appalto in oggetto è determinata dalla presenza di vincoli autorizzativi ed economici legati alla realizzazione dell'opera: per ragioni legate all'importo del finanziamento dell'intervento ed alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, i lavori relativi ai servizi da appaltare, di valore complessivo pari ad euro 4.167.277,78, sono stati suddivisi in tre stralci esecutivi:
  - Stralcio Ia, di importo pari ad euro 538.289,97, costituito da opere eseguibili, finanziate ed autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. L'ottenimento della liberatoria da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia a conclusione dello scavo archeologico stratigrafico autorizza l'esecuzione di tutte le altre opere previste in appalto (stralci Ib e II).
  - Stralcio Ib, di importo pari ad euro 2.934.272,21, la cui realizzazione è subordinata al benessere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FVG a perfezionamento dello scavo archeologico di cui allo stralcio Ia.

- Stralcio II, di importo pari a euro 694.715,60, la cui realizzazione è subordinata sia all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FVG (analogamente allo stralcio Ib) sia al reperimento della copertura finanziaria da parte della Stazione Appaltante.

La ripartizione degli importi dei lavori negli stralci esecutivi risulta pertanto definita come da Tabella 1.

Lavori	Importo sub-stralcio	Importo stralcio	Incidenza percentuale lavori
Stralcio Ia	€ 538.289,97		12,92%
Stralcio Ib	€ 2.934.272,21		70,41%
<b>Stralcio I (Ia+Ib)</b>		<b>€ 3.472.562,18</b>	<b>83,33%</b>
<b>Stralcio II</b>		<b>€ 694.715,60</b>	<b>16,67%</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 4.167.277,78</b>	<b>100,00%</b>

Tabella 1 – Suddivisione in stralci dei lavori relativi ai servizi da affidare

2. La suddivisione in stralci della realizzazione delle opere determina una corrispondente suddivisione dei servizi oggetto del presente appalto. Il contratto per l'affidamento dei servizi conterrà pertanto le seguenti clausole che ne determineranno il totale o parziale espletamento:
- a) Qualora la Soprintendenza non autorizzi la prosecuzione dei lavori e pertanto non sia permessa la realizzazione né delle opere di cui allo stralcio Ib né conseguentemente delle opere di cui allo stralcio II, il contratto si esaurirà con il completamento dei soli servizi relativi allo stralcio Ia e si risolverà con la liquidazione dell'importo contrattuale maturato con i servizi relativi alle sole opere realizzate secondo l'incidenza percentuale corrispondente indicata in Tabella 2 (12,92% dell'importo totale dei servizi).
  - b) Nel caso in cui la Soprintendenza dia il proprio benestare alla prosecuzione dei lavori e pertanto alla realizzazione delle altre opere di cui allo stralcio Ib, il contratto si esaurirà con il completamento dei servizi relativi all'intero stralcio I (Ia e Ib) e si risolverà con la liquidazione dell'importo contrattuale maturato con i servizi relativi alle opere dell'intero stralcio I secondo l'incidenza percentuale corrispondente indicata in Tabella 2 (70,41% dell'importo totale dei servizi).
  - c) Qualora la Stazione Appaltante, oltre ad acquisire l'autorizzazione dalla Soprintendenza, reperisca i fondi per la realizzazione delle opere di cui allo stralcio II, tutte le opere potranno essere realizzate e i servizi in appalto verranno completamente svolti dall'Aggiudicatario che potrà pertanto maturare l'incidenza percentuale residua indicata in Tabella 2 pari al 16,67% dell'importo totale dei servizi.
3. Nel caso in cui i vincoli autorizzativi ed economici dovessero impedire la prosecuzione dei lavori e, pertanto, dei relativi servizi come descritto alle precedenti lettere a), b) e c), per tali accadimenti non sono previsti indennizzi e/o risarcimenti per l'Aggiudicatario che non potrà pertanto vantare diritto ad alcun risarcimento e/o corrispettivo aggiuntivo.
4. La ripartizione degli importi lordi dei servizi degli stralci esecutivi risulta così definita.

<b>Direzione dei lavori e Coordinamento sicurezza</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale</b>	<b>Importo lordo servizi</b>
Stralcio Ia	12,92%	€ 32.575,94
Stralcio Ib	70,41%	€ 177.528,78
<b>Stralcio I (Ia+Ib)</b>	<b>83,33%</b>	<b>€ 210.104,72</b>
<b>Stralcio II</b>	<b>16,67%</b>	<b>€ 42.031,03</b>
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 252.135,75</b>

**Tabella 2 – Suddivisione in stralci dell'appalto di servizi**

5. Il corrispettivo di aggiudicazione delle prestazioni in oggetto viene determinato applicando lo sconto offerto dall'Aggiudicatario all'importo a base d'asta di cui all'Art 5 del presente Capitolato, al quale vengono aggiunti oneri assistenziali, previdenziali e I.V.A..



## **CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art 8. Interpretazione del contratto e del capitolato**

1. In caso di discordanza vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio viene affidato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso.
2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto di incarico e dei risultati ricercati con l'affidamento del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C..

### **Art 9. Modalità di stipula del contratto e condizioni particolari contrattuali**

1. Il contratto, come indicato all'Art 7, avrà come oggetto i servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione relativi alle opere di cui agli stralci I (la e lb) e II e conterrà clausole ivi specificate che ne determineranno il totale o parziale espletamento.
2. Il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.. Il prezzo contrattualmente definito in sede di gara, resta pertanto fisso ed invariabile e viene accettato dall'Aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza di fatti, circostanze, eventi, obblighi di qualsiasi natura legati all'esecuzione del servizio.
3. Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Aggiudicatario deve sostenere per l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi prescritti.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della normativa vigente in materia di contratti di appalto per l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, delle norme che regolano l'esecuzione del servizio oggetto del presente servizio e degli atti progettuali.

### **Art 10. Oneri e responsabilità dell'Aggiudicatario**

1. Indipendentemente dalla natura giuridica dell'Aggiudicatario, l'incarico oggetto del presente Capitolato dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
2. L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di detto servizio e parti di esso alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

3. È onere e obbligo per l'Aggiudicatario:

- a) l'esecuzione del contratto e degli ordini impartiti in conformità alle disposizioni normative ed alle pattuizioni contrattuali;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Aggiudicatario a termini di contratto;
- c) le responsabilità sulla non rispondenza di quanto previsto negli atti ufficiali di gara ed in particolare nel Capitolato.

## **Art 11. Spese**

- 1. Tutte le spese e tutti gli oneri necessari, nessuno escluso, per l'esecuzione dei servizi in appalto e tutte le spese connesse e conseguenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di incarico professionale, comprese le spese per l'imposta di bollo e di registro nonché quelle relative alla pubblicità della gara ove previste dalla vigente normativa, nessuna eccettuata o esclusa, sono a intero carico dell'Aggiudicatario.
- 2. Tutte le spese si intendono comprese e compensate nell'importo stimato del corrispettivo posto a base di affidamento come rideterminato con l'applicazione dell'offerta presentata dall'Aggiudicatario.

## **CAPO 4 DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art 12. R.U.P. e D.E.C.**

1. Il controllo dell'esecuzione del contratto è svolto da Irisacqua S.r.l., la quale opera attraverso la persona del R.U.P. all'uopo nominato. Trattandosi di appalto di servizi in ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il R.U.P. assume le funzioni di D.E.C. e pertanto le due figure coincidono.

### **Art 13. Attività del R.U.P.**

1. La direzione dell'esecuzione del contratto si concretizza in un insieme di attività svolte dal R.U.P. al fine di garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. Per tali attività di controllo e verifica, il R.U.P. potrà avvalersi di collaboratori per lo svolgimento di tali funzioni.
3. Il R.U.P. nell'esercitare le sue funzioni impartisce all'impresa affidataria disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio riportanti le motivazioni della loro emissione, redige processi verbali di accertamento di fatti quali quelli relativi all'avvio, alla sospensione, alla ripresa ed all'ultimazione dell'esecuzione e tutti gli atti necessari a regolare le disposizioni contrattuali.
4. Alla conclusione del contratto il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'Aggiudicatario il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

### **Art 14. Documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante**

1. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'Aggiudicatario copia su supporto digitale della seguente documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico quale:
  - Progetto esecutivo dell'intervento di "Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto";
  - Autorizzazioni, nulla osta, permessi, pareri acquisiti in sede di progettazione.

### **Art 15. Inadempienze e penali**

1. Nel caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario delle disposizioni contrattuali, il R.U.P. può, a suo insindacabile giudizio, previa contestazione e diffida a mettersi in regola tramite ordini di servizio, applicare penali giungendo anche a sospendere l'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario è tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante, conseguenti la sospensione.
2. L'Aggiudicatario ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del R.U.P., qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia del servizio e di subordinare l'obbedienza all'espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
3. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del D.L. degli obblighi di cui al presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, la stessa potrà applicare una penale calcolata sulla base del corrispettivo.
4. In riferimento all'Art 21, le casistiche per le quali è prevista l'applicazione di penali da parte del R.U.P. sono:
  - In tema di sorveglianza e presenza in cantiere, qualora il numero di sopralluoghi risulti, sulla base dei riscontri desunti dai sopralluoghi e dalle verifiche ispettive effettuate, dal giornale di cantiere, dalla documentazione fotografica, risulti:

- Inferiore e/o difforme a quanto indicato e dichiarato nell'offerta sulla base di un'attività di verifica svolta mensilmente, verrà applicata una penale pari allo **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** del corrispettivo;
- Inferiore al numero minimo richiesto e/o difforme a quanto indicato nel presente Capitolato sulla base di un'attività di verifica svolta mensilmente, verrà applicata una penale pari all'**1‰ (uno per mille)** del corrispettivo, in aggiunta a quella di cui al punto precedente;
- In tema di gestione contabile dell'appalto, qualora l'aggiornamento e l'emissione della contabilità dei lavori non venga effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla maturazione del diritto di corresponsione da parte dell'impresa appaltatrice sia per le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, verrà applicata una penale pari allo **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** del corrispettivo per ogni giorno di ritardo;
- In tema di informativa sullo stato di avanzamento dei lavori, qualora la relazione da produrre al R.U.P. sull'esecuzione dei lavori sia trasmessa con un ritardo di oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalle scadenze concordate, verrà applicata una penale pari allo **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** del corrispettivo ogniqualvolta ricorra tale ritardo;
- Relativamente alla documentazione finale da consegnare al termine dei lavori, qualora tale documentazione venga trasmessa con un ritardo di oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal termine di cui all'Art 21, verrà applicata una penale pari allo **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** del corrispettivo per ogni giorno di ritardo;

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal R.U.P., quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese indicando tempi e modi. In caso di ritardato adempimento, verrà applicata una penale pari allo **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** del corrispettivo per ogni giorno di ritardo.

5. L'applicazione delle penali è limitata al raggiungimento di un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. Qualora venga raggiunta tale soglia la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno all'Aggiudicatario.
6. Il R.U.P. può derogare dall'applicazione delle penali qualora sussistano valide ragioni ovvero quando i lavori siano sospesi.
7. Il R.U.P., prima dell'applicazione delle penali, provvederà ad effettuare una contestazione formale dell'inadempimento rilevata sulla quale l'Aggiudicatario del servizio potrà fornire le proprie giustificazioni scritte entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sarà richiesto allo stesso il pagamento della sanzione applicata.
8. Qualora l'Aggiudicatario commetta più volte un'inadempimento o un'inosservanza già sanzionata, previo formale avvertimento del R.U.P., le sanzioni saranno raddoppiate.
9. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali saranno detratti in sede di liquidazione dei servizi in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione senza alcuna formalità.
10. Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto della Stazione Appaltante di essere risarcita per eventuali ulteriori danni subiti da tali ritardi ovvero dal mancato rispetto del contratto di appalto.

## **Art 16. Prestazioni in aumento o in diminuzione**

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Nel caso di cui al comma precedente i corrispettivi saranno determinati nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo previsto dal D.M. 17.06.2016 e s.m.i., applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.
3. Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti elettrici, impianti meccanici, ecc. nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessari ad una rapida approvazione delle modifiche.
4. Il compenso per le eventuali varianti cosiddette "in assestamento" ossia senza modifica dell'importo del contratto dei lavori, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.
5. Non è ammessa alcuna richiesta di maggior onere da parte dell'Aggiudicatario qualora, nell'espletamento dell'incarico, si avvalga di collaboratori specialistici o consulenti nelle forme consentite dalle disposizioni di legge, di regolamento o contrattuali.

## **Art 17. Subappalto**

Vedasi l'Avviso di gara.

## **Art 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto di incarico professionale, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.
2. È applicabile l'istituto della cessione del credito nelle modalità espresse all'art. 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Aggiudicatario. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991 e s.m.i.. È fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

## **CAPO 5 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

### **Art 19. Struttura operativa**

1. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, la direzione dei lavori deve essere espletata da un professionista iscritto in appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. L'incarico di coordinamento per la sicurezza deve essere espletato da un professionista avente i requisiti previsti all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. La struttura operativa prevista per lo svolgimento dell'incarico è costituita da:

Struttura operativa della Direzione dei Lavori:

- Num. 1 professionista che assumerà il ruolo di Direttore dei Lavori (D.L.);
- Num. 1 professionista (ingegnere) con funzioni di direttore operativo per le prestazioni specialistiche legate agli impianti elettrici ed alle opere strutturali, che collaborerà con il D.L. nel verificare che le lavorazioni siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Nello specifico alcuni dei compiti affidati ai Direttori operativi sono elencati al comma 4, art. 101, D.Lgs. 50/2016. Tali figure possono coincidere con il Direttore dei Lavori;
- Num. 1 assistente con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborerà con il D.L. nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una persona che garantisca un controllo quotidiano durante il periodo di svolgimento di lavori nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Nello specifico alcuni dei compiti affidati agli ispettori sono elencati al comma 5, art. 101, D.Lgs. 50/2016;

Struttura operativa di coordinamento per la sicurezza:

- Num. 1 professionista che effettuerà il servizio di Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Ai sensi del comma 3, art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il D.L. sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il D.L. non svolga tali funzioni l'Aggiudicatario individua un professionista in possesso dei requisiti di legge a cui affidarle.
- Num. 1 assistente del C.S.E. che collaborerà nello svolgimento dell'incarico per garantire una presenza costante e frequente in cantiere.

Pertanto la struttura operativa minima è così complessivamente determinata:

Num	Figura	Nota
1	Direttore dei lavori	-
2	Direttore operativo "strutture"	Può coincidere con il D.L.
3	Direttore operativo "impianti"	Può coincidere con il D.L.
4	Ispettore di cantiere	-
5	Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione	Può coincidere con il D.L.
6	Ispettore in assistenza al C.S.E.	-

In sede di offerta l'Aggiudicatario deve espressamente indicare i responsabili per le prestazioni.

3. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al Progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali, secondo quanto dichiarato negli atti di gara.
4. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante.

## **Art 20. Sorveglianza e presenza in cantiere**

1. L'Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante il gruppo di professionisti indicato in sede di gara per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo.
2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni di tutti i componenti dell'ufficio di D.L., oltre a quanto specificato nel presente capo, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario. L'offerta tecnica, così come formulata dall'offerente, costituisce infatti obbligazione contrattuale, formando la stessa parte integrante del contratto di appalto.
3. Nello svolgimento dell'incarico **l'Aggiudicatario deve garantire una presenza minima in cantiere in almeno 4 (quattro) giornate ogni settimana e per un totale di almeno 12 (dodici) ore.**

La struttura operativa della Direzione dei Lavori deve garantire almeno 3 sopralluoghi, dei quali almeno 2 svolti dallo stesso D.L.. L'ispettore di cantiere effettuerà un numero di sopralluoghi tali da completare la presenza minima settimanale sopra indicata ovvero a quella offerta in sede di gara.

La struttura operativa di Coordinamento per la sicurezza in esecuzione deve garantire almeno 3 sopralluoghi, dei quali almeno 1 svolto alla presenza continua del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. L'ispettore assistente del C.S.E. effettuerà un numero di sopralluoghi tali da completare la presenza minima settimanale sopra indicata ovvero a quella offerta in sede di gara.

4. L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare le presenze minime di cui al comma precedente e quanto offerto e dichiarato in sede di gara.
5. Le presenze minime di cui ai due precedenti commi dovranno essere implementate in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o importanti, nelle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

## **Art 21. Prestazioni relative alla direzione dei lavori**

1. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato consistono nell'assolvimento delle funzioni di direzione dei lavori i cui contenuti minimi sono disciplinati dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Segnatamente, l'attività di direzione lavori comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il D.L. e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.
2. Le prestazioni minime richieste all'Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori, con riferimento alla tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016, sono così riassumibili:
  - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
  - Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
  - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;



- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
- Direzione operative specialistiche su opere strutturali ed impiantistiche;
- Contabilità dei lavori a corpo.

3. Nello svolgimento dell'incarico la direzione dei lavori deve svolgere le seguenti attività:

**3.1. Attività e funzioni propedeutiche alla consegna dei lavori:**

3.1.1. L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il D.L. fornisca al R.U.P. l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

- all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di D.L., ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

**3.2. Attività e funzioni relative alla consegna dei lavori:**

3.2.1. Il D.L., previa autorizzazione del R.U.P., provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del D.L., tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance.

3.2.2. Il D.L. è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Di tali differenze all'atto della consegna, il D.L. ne riferisce immediatamente al R.U.P., indicando le cause e l'importanza, proponendo i provvedimenti da adottare.

3.2.3. Il D.L. provvede alla consegna d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il D.L. provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal D.L.. Il D.L. comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal D.L., la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il D.L. e l'impresa



affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il D.L. trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al R.U.P..

3.2.4. Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il D.L. redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal D.L. alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3.2.5. Il capitolato speciale può disporre una consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

### **3.3. Attività e funzioni di direzione e controllo tecnico su materiali e lavorazioni:**

3.3.1. Il D.L. provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

3.3.2. Il D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del D.L.. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

3.3.3. Il D.L. o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

3.3.4. Il D.L. può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, ove nominati, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

### **3.4. Direzione e controllo sull'andamento dei lavori e comunicazioni con R.U.P.**

3.4.1. Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il D.L. cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al R.U.P. per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L. assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali

- 3.4.2. Nei casi di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L. può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il D.L. dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il D.L. è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3.4.3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il D.L. lo comunica al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il D.L. procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al D.L. perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 3.4.4. Il D.L. deve garantire una presenza costante in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti da svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. A comprova della puntuale osservanza delle obbligazioni contrattuali sulle presenze, il D.L. o un membro dell'ufficio di direzione dei lavori devono provvedere all'annotazione sul giornale dei lavori di ogni sopralluogo effettuato come in seguito riportato. Il giornale dei lavori e la documentazione fotografica dovranno essere trasmessi settimanalmente al R.U.P. per le opportune verifiche. Tale trasmissione dovrà essere affettata ogniqualvolta il R.U.P. ne faccia semplice richiesta.
- 3.4.5. Il D.L. aggiorna il R.U.P. attraverso una relazione da redigere con cadenza quindicinale sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori, sulle attività correlate a pareri, nulla osta, autorizzazioni varie acquisiti dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, ecc.. Tali relazioni devono essere esaustive, contenente specifiche edili, strutturali e impiantistiche, e corredate da documentazione fotografica esauriente. Il R.U.P. si riserva facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del D.L..

**3.5. Attività di controllo su appaltatore e subappaltatori:**

**3.5.1. Il D.L.:**

- a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
  - c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
- 3.5.2. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il D.L., con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
  - d) monitora e verifica le fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi
  - e) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - f) provvede alla segnalazione al R.U.P. dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3.5.3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'impresa affidataria, il D.L. coadiuva il R.U.P. nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3.5.4. Il D.L. esegue le seguenti attività di controllo:
- a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) in caso di risoluzione contrattuale, cura – su richiesta del R.U.P. - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
  - c) determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui al presente Capitolato;
  - d) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte nel presente Capitolato;
  - e) redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L.; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
  - f) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

**3.6. Attività e funzioni di controllo amministrativo – contabile:**

3.6.1. Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

3.6.2. Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il D.L. provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del R.U.P.;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al R.U.P. gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'impresa affidataria e possono sempre essere rifiutati dal D.L. nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori, che deve essere aggiornato ad ogni sopralluogo, sono annotati in ciascun giorno:
  - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
  - il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
  - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
  - l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
  - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
  - gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del R.U.P. e del D.L.,
  - le relazioni indirizzate al R.U.P.,
  - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
  - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
  - le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
  - ogni sopralluogo effettuato riportando data e ora della presenza dei membri dell'ufficio di direzione dei lavori.

- Il D.L., in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal D.L.. Il D.L. cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il D.L. è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure ovvero su brogliaccio, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il D.L. registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L., il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
- c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del D.L.. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il DL propone al R.U.P. in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il D.L. ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il D.L. trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al R.U.P., che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal R.U.P. è annotato nel registro di contabilità.
- e) il conto finale dei lavori è compilato dal D.L. a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il



conto finale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se l'impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Al conto finale il D.L. allega la seguente documentazione:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P. ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il D.L. conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Tutta la documentazione contabile sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale dovrà essere aggiornata tempestivamente e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente Capitolato. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal R.U.P., che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni qui contenute. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nello periodo

strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.

Il D.L. deve altresì garantire la redazione di quanto altro necessario in merito alla gestione amministrativa e contabile dell'opera al fine di adempiere ad una corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera secondo le disposizioni impartite dal R.U.P., ancorché non esplicitamente indicate nel presente Capitolato.

### **3.7. Gestione delle modifiche al progetto esecutivo e delle varianti contrattuali**

- 3.7.1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal R.U.P. con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il R.U.P. dipende. Il D.L. fornisce al R.U.P. l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il D.L. descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del R.U.P. della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
- 3.7.2. Il D.L. propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il D.L. sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
- 3.7.3. In caso di variazioni al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.
- 3.7.4. Nel caso di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
- 3.7.5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il R.U.P. deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

- 3.7.6. Il D.L. è tenuto alla predisposizione di varianti al progetto secondo le modalità sopra indicate. In tale attività sono da intendersi compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti elettrici, impianti meccanici, ecc. nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessari ad una rapida approvazione delle modifiche;
- 3.7.7. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove esistenti;
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il D.L. e l'impresa affidataria, e approvati dal R.U.P..
- 3.7.8. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P..
- 3.7.9. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 3.7.10. Il D.L. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al R.U.P..
- 3.8. Gestione del contenzioso con l'Appaltatore**
- 3.8.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.L. comunica al R.U.P. eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il R.U.P. convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il R.U.P. comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il D.L. redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
- 3.8.2. Il D.L. svolge tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il D.L., nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il D.L. è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante



deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

3.8.3. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il D.L. può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

3.8.4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

### **3.9. Gestione dei sinistri**

3.9.1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.L. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3.9.2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al D.L. nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al D.L. redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L.;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

### **3.10. Funzioni e compiti al termine dei lavori**

- 3.10.1. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L. cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3.10.2. Il D.L., a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il D.L. redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
- 3.10.3. In sede di collaudo il D.L.:
- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;
  - trasmette tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ed alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
  - assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
  - esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
- 3.10.4. Il D.L. garantisce che entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori, e comunque prima della messa in esercizio delle opere, venga prodotta e fornita alla Stazione appaltante tutta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da:
- Elaborati "as built" dei lavori realizzati relativamente ad opere edili, opere strutturali ed impianti elettrici e meccanici;
  - Dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestazioni delle opere e degli impianti realizzati nonché dei materiali impiegati, delle apparecchiature e dei dispositivi di sicurezza installati
  - Manuali tecnici di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc. degli impianti e delle apparecchiature;
  - Verbal di corretta installazione, rapporti di prova, verbali di prove di verifica tecnico – funzionale, ecc.;
  - Quanto necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla – osta previsti.
- 3.11. **Altri oneri ed adempimenti**
- 3.11.1. Il D.L. deve verificare l'adempimento delle prescrizioni contenute nei pareri, nulla osta, autorizzazioni acquisiti dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera, la gestione dei rapporti con i Funzionari, la presenza ad incontri e sopralluoghi nonché l'eventuale produzione di documentazione richiesta dagli Enti coinvolti nella realizzazione dell'opera:
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
  - Servizio paesaggio e biodiversità, servizio edilizia, servizio demanio e consulenza tecnica, servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Regione Autonoma FVG;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
  - Settore III – Interferenze Elettriche dell'Ispettorato Territoriale FVG del Ministero dello Sviluppo Economico;
  - Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto di Monfalcone;
  - Uffici dell'Area Urbanistica – Patrimonio – Edilizia Privata – Attività Economiche e dell'Area Tecnica del Comune di Grado.
- 3.11.2. Il D.L. deve garantire l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti quali, per esempio, quelli previsti dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione e dall'Osservatorio sui Lavori Pubblici, quelli in tema di subappalto e sub-affidamento, ecc.;

3.11.3. Il D.L. deve gestire, in collaborazione ed assistenza al R.U.P., i rapporti ed effettuare tutti gli incontri e sopralluoghi necessari con le Aziende erogatrici di servizi pubblici (energia elettrica, gas, telefonia, dati, ecc.) per la tempestiva risoluzione delle interferenze e dei problemi tecnico – organizzativi di cantiere, nonché con gli Enti coinvolti nella realizzazione dell'opera;

3.11.4. Il D.L. deve integrare la documentazione relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) da presentare presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco ai fini della sicurezza antincendio del gruppo elettrogeno. La documentazione progettuale all'uopo predisposta verrà consegnata dal R.U.P. al D.L. che dovrà pertanto completarla se e di quanto necessario. Il D.L. dovrà farsi carico di tutti i contatti preliminari, in corso d'opera e finali, nonché ogni altra verifica necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché l'assistenza alle visite e quant'altro necessario e prescritto dalla vigente normativa;

3.11.5. Il D.L. deve partecipare, qualora richiesto dal R.U.P., a tutti gli incontri eventualmente promossi dagli Enti locali a scopo informativo e/o divulgativo;

3.11.6. Il D.L. o i membri dell'ufficio di direzione dei lavori, nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8:00 – 17:00), in caso di necessità dovranno, qualora non presenti in cantiere, essere sempre reperibili e contattabili e, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

4. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di cui all'Art 1.

## **Art 22. Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in esecuzione**

1. Le prestazioni minime richieste all'Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in esecuzione sono stabilite all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Nello svolgimento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza è prevista l'esecuzione delle seguenti attività:
  - Effettuare l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti: è preciso obbligo del C.S.E. verificare l'idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori
  - Predisporre la revisione e l'aggiornamento del PSC qualora si dovesse rendere necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante e contestualmente alle stesse ovvero valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. L'adeguamento della documentazione riguarda altresì il Fascicolo dell'opera;
  - Controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del PSC in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo deve comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del R.L./R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del C.S.E., impregiudicata l'azione sanzionatoria del R.L./R.U.P. nei confronti di quest'ultimo;
  - Garantire una presenza assidua in cantiere il cui valore minimo prefissato è pari ad 1 sopralluogo ogni 3 giorni lavorati dall'impresa. Tale frequenza è da intendersi come valore medio: dovrà essere infatti modulata sulla

base della tipologia di lavorazione e sulle esistenze di cantiere. A comprova del puntuale adempimento di tali disposizioni, il C.S.E. deve provvedere all'annotazione sul giornale dei lavori di ogni sopralluogo effettuato, rimandando contenuti, disposizioni, segnalazioni, annotazioni, ecc. ad un verbale di visita specificatamente predisposto, sottoscritto dalle parti di cui dovrà essere resa disponibile copia cartacea in cantiere e trasmessa copia digitale al R.L./R.U.P.;

- Garantire altresì la partecipazione a tutti gli incontri necessari al coordinamento dei lavori ed alla risoluzione delle interferenze con le infrastrutture esistenti, la viabilità del centro di Grado e le attività rivierasche ovvero quando lo richieda il R.L.;
- Garantire nelle forme più opportune, una costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, in particolar modo ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato ovvero individuate come tali nel PSC ovvero quando lo richieda il R.L.;
- Verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero di regolare DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti deve essere segnalata al R.L./R.U.P.;
- Inviare al R.L./R.U.P. una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, ecc. e dovrà svolgere, in collaborazione con il D.L. e con il R.L./R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
- Coordinamento e supervisione dei propri assistenti;
- Garantire, nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8:00 – 17:00), in caso di necessità, la reperibilità telefonica e, a semplice richiesta di intervento, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile.

3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di cui all'Art 1.

## **CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art 23. Modalità di pagamento dei corrispettivi**

1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa verifica del servizio reso nonché della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario, secondo le seguenti percentuali:
  - Pagamenti in acconto fino al **80%** (ottanta per cento) dell'onorario offerto, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori;
  - Pagamento del saldo corrispondente al residuo **20%** (venti per cento) del totale dell'onorario offerto, dedotti i pagamenti di cui al punto precedente, successivamente alla consegna di tutta la documentazione elencata all'Art 21 ed all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.
2. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti;
3. Le fatture dovranno essere intestate ad Irisacqua S.r.l., riportando obbligatoriamente l'oggetto del contratto, , il C.I.G. e il C.U.P. relativo alla presente commessa. Eventuali ulteriori informazioni da inserire verranno comunicate dal R.U.P., da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.
4. Le fatture dovranno essere emesse in conformità al regime della scissione dei pagamenti (riportanti l'annotazione "split payment" – ex art. 17 ter del D.P.R. 633/72).
5. Irisacqua S.r.l. non rientra tra le amministrazioni pubbliche in cui trova applicazione il D.M. n. 55 dd. 03.04.2013 sulla fatturazione elettronica.
6. Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal D.U.R.C., non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato dall'Aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i..

### **Art 24. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Aggiudicatario del servizio è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art 25. Anticipazione**

1. La Stazione Appaltante non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione

## **CAPO 7 CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art 26. Garanzia definitiva**

1. All'atto di sottoscrizione del contratto di incarico professionale, l'Aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia definitiva secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
2. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia prestata per il recupero delle sanzioni irrogate, a seguito di inadempienze, come previsto all'Art 15 del presente Capitolato, il recupero di oneri, spese e risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto di incarico professionale.
3. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, la Stazione Appaltante concedente si riserva l'insindacabile facoltà di avviare ogni azione legale per il recupero di quanto necessario al ripianamento dei danni.

### **Art 27. Responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio svolto. Tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Aggiudicatario come effetto dell'affidamento.
2. La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Aggiudicatario ad opera di terzi.
3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante concedente o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante concedente, salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicatario da parte di società assicuratrici.
4. L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
5. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilità civile e professionale per una somma assicurata non inferiore a € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00), a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.



## **CAPO 8 CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO, MANODOPERA, SICUREZZA**

### **Art 28. Controversie**

1. Nel caso di insorgenza di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di incarico l'Aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio professionale, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione Appaltante in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in merito.
2. Le controversie che non trovano soluzione con l'accordo di cui al comma precedente possono essere trattate con le modalità previste all'art. 206 (accordo bonario) o all'art. 208 (transazione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Qualora le controversie non trovino soluzione negli strumenti citati ai commi precedenti saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Gorizia con esclusione della competenza arbitrale.

### **Art 29. Risoluzione del contratto e recesso**

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 del C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
  - a) per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario;
  - b) nei casi di subappalto non consentiti;
  - c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
  - d) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Stazione Appaltante;
  - e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'Art 24 del presente Capitolato;
  - f) violazione del divieto di cessione del contratto;
  - g) negli altri casi previsti dalla legge.
3. La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 del C.C..

### **Art 30. Fallimento dell'Aggiudicatario, scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimenti**

1. In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Se l'esecutore del contratto è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. In caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i Soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del

servizio. Si procede all'interpello a partire dal Soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario (art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Aggiudicatario o di uno o più soci dell'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante può dichiarare sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso non spetta agli aventi causa (o agli eredi dell'Aggiudicatario) alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
5. In caso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto d'appalto non si risolve.
6. Il contratto si risolve, invece (art. 1671 del C.C.), quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale.
7. Per le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che eseguono opere pubbliche e per il trasferimento o l'affitto di azienda si applica quanto previsto e contenuto nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **Art 31. Clausola compromissoria**

1. Ai sensi dell'art. 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **Art 32. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto.

## **Art 33. Sicurezza del personale**

1. L'Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.
2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).



## **CAPO 9 NORME FINALI**

### **Art 34. Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'appalto**

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato, nonché in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. L'Appaltatore dichiara altresì di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali e che possono incidere sull'andamento e sul costo del servizio.
3. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto si assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo in relazione all'esecuzione dell'appalto.

### **Art 35. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al precedente comma, trova applicazione l'art. 122 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

### **Art 36. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa**

1. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, co. 1 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tal caso l'incaricato avrà diritto al compenso relativo alle prestazioni effettivamente effettuate.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - a) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 (dieci) giorni dal termine offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
  - b) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
  - c) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
  - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato all'offerta.
3. La rescissione di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del C.C. in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

## **Art 37. Trattamento dei dati personali**

1. Vedasi documentazione di gara.

## **Art 38. Responsabilità verso terzi**

1. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa all'esecuzione dell'appalto affidato. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

## **Art 39. Codice Etico**

1. Vedasi documentazione di gara.

## **Art 40. Rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto e nel presente Capitolato e nel contratto di incarico professionale si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

## **Art 41. Comunicazioni**

1. Le comunicazioni tra La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario potranno avvenire anche verbalmente, ma saranno comunque confermate per iscritto a mezzo posta o posta elettronica.
2. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le penali e le contestazioni dovranno, in ogni caso, essere rese per iscritto a mezzo lettera raccomandata o P.E.C..

## **Art 42. Varie**

1. La Stazione Appaltante è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dall'Aggiudicatario nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.